

rin geglaubt haben mag, durch den Transport nach Romanshorn die Interessen des Käufers zu wahren und dessen Absichten entgegenzukommen, genügt zu Begründung eines solchen Anspruches nach dem klaren Wortlaute des Gesetzes nicht.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Weiterziehung der Klägerin wird als unbegründet abgewiesen und es hat demnach in allen Theilen bei dem Urtheile des Appellationsgerichtes des Kantons Baselftadt vom 5. Dezember 1889 sein Bewenden.

26. *Sentenza del 14 febbraio 1890, nella causa Boschetti contro Ballinari e Zarri.*

A. Con sentenza 13 novembre 1889, comunicata alle parti il giorno 5 del successivo dicembre, il Tribunale di appello del cantone Ticino pronunciava:

« 1° Salvo ogni diritto di regresso fra loro, i signori Ballinari e Zarri, convenuti col libello 16 febbraio 1887, sono »
» condannati solidariamente verso ed a favore della signora »
» Giuseppa vedova fu Giuseppe Boschetti, per sè e quale »
» curatrice dei propri figli minorenni Maria, Giorgio e Cristina, al risarcimento dei danni, spese ed interessi loro »
» dovuti in conseguenza dell'uccisione del nominato Giuseppe »
» Boschetti, rispettivo marito e padre; quali danni vengono »
» determinati come segue:

» a) Per spese funerarie, incomodi, viaggi, competenze, »
» assistenza al processo, sia della vedova che del concu- »
» tore, spese di atti, grida, inventario, ecc. e spese di patro- »
» cinio nel processo penale, franchi 1200 coll'interesse legale »
» dalla intimazione del libello, ossia dal 16 febbraio 1887;

» b) Gli stessi Ballinari e Zarri pagheranno inoltre agli »
» eredi Boschetti, nella qualità come sopra, franchi 200 »
» all'anno pel periodo di anni 15, a datare dal 1° gennajo

» 1886 in avanti, e ciò a compenso e piena tacitazione del »
» danno loro derivato per la mancanza del sostegno di cui »
» furono privati a causa dell'uccisione del pre nominato Giu- »
» seppe Boschetti.

» 2° In questo senso è confermato il libello 16 febbraio »
» 1887 fatto intimare dagli eredi Boschetti a Ballinari e »
» Zarri.

» 3° Il dispositivo 4° dell'appellata sentenza, relativo alle »
» spese, è confermato.

» 4° Le spese del presente giudizio sono a carico dei con- »
» venuti Zarri e Ballinari, compensate le ripetibili in questa »
» sede. »

B. Contro tale sentenza ricorreva con atto 21 dicembre 1889 il signor consigliere avvocato Natale Rusca, di Agno, nella sua qualità di procuratore della vedova e dei figli fu Giuseppe Boschetti, sulla scorta dell'art. 29 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria, al tribunale federale, domandandogli « di riformarla e giudicare che i signori Ballinari » e Zarri sono condannati a pagare a' suoi clienti attori, per » risarcimento danni e rimborso spese, la somma di franchi » 10 000, con protesta delle spese. »

C. Eguale dichiarazione di ricorso contro la surriportata sentenza d'appello insinuava il 24 stesso dicembre il signor avvocato Agostino Soldati, quale procuratore del signor Bernardo Ballinari, chiedendo « la riforma dei dispositivi 1°, 2°, » 3° e 4° della medesima, nel senso delle conclusioni princi- » pali, od eventualmente delle subordinate, formulate innanzi » il tribunale d'appello. »

L'altro convenuto, signor Zarri Pietro, attualmente degente in America, non ha fatto dichiarazione di sorta.

D. Nelle loro odierne arringhe i rappresentanti delle parti Boschetti e Ballinari attesero a motivare e sviluppare le conclusioni già formulate nei rispettivi atti di ricorso, insistendo precipuamente:

il signor avvocato Berdez, sulla domanda relativa all'equa indennità pecuniaria dovuta a' suoi clienti, in virtù dell'art. 54 C. O., indipendentemente dal risarcimento del danno

constatato, — rispetto alla quale propose l'ammontare di franchi 4960, a saldo dei 10 005 franchi già chiesti col libello introduttivo di causa, — e sulla opportunità di fissare il risarcimento di detti attori in una somma a corpo anzichè sotto forma di un'annua pensione ;

il signor avvocato Soldati, sulla giuridica necessità di scartare qualsivoglia pretesa degli attori fondata sul prefato art. 54 C. O., stando la fatta e inevitabile applicazione del disposto al § 2° dell'art. 51 ib., — sulla equità di una considerevole riduzione del risarcimento consentito in sede cantonale, vuoi in considerazione del fatto che l'autore degli attori era loro piuttosto di peso che di sostegno, vuoi in considerazione dell'ammessa provocazione ingiusta e grave da parte del medesimo signor Boschetti, data soprattutto la costante giurisprudenza in argomento di questa Corte, — e infine sulla convenienza di confermare la querelata sentenza per quanto riguarda il modo del risarcimento.

Premesse le seguenti constatazioni di fatto e considerazioni di diritto :

1° La sera del 1° gennaio 1886, trovandosi il Bernardo Ballinari, nell'osteria di Pietro Zarri in Monteggio, con Giuseppe Boschetti, col quale nutriva già vecchio rancore, fu preso da lui a contumelie e minacce, onde, nata rissa, che non poté aver sfogo perchè repressa dalle circostanti persone, l'oste ed altri trascinarono fuori dell'osteria il Boschetti, quasi in istato di avvinazzamento. Nel momento che si usciva, il Ballinari diede alcuni pugni sul capo e sulla persona del Boschetti, ma poi — trattenuto — si rimase con altri nell'osteria. Scesi sulla strada, il Boschetti con quelli che lo sospingevano, si sentì una colluttazione, qualche lamento ed il Boschetti si giacque contuso e ferito per diverse lesioni al capo e nella persona. Levato di là e condotto alla propria abitazione, il domani — in conseguenza delle ricevute lesioni — moriva.

L'inchiesta penale che tenne dietro a questi fatti approdò il 13 novembre 1886 ad una sentenza del tribunale di appello del cantone Ticino che dichiarava « i prevenuti Ballinari Ber-

nardo fu Pietro e Pietro Zarri di Carlo colpevoli di avere improvvisamente assalito, senza previo loro concerto (cod. pen. ticinese, art. 304, § 4), il Giuseppe Boschetti rimasto ucciso in seguito alle lesioni da lui riportate la sera del 1° gennaio 1886 in Monteggio » e li condannava « alla pena » della detenzione, — il primo di un mese ed il secondo di » sei mesi, — che si ritennero scontati per entrambi col car- » cere preventivo già subito, alle spese processuali in franchi » 1028 cent. 45, alla tassa di giustizia in franchi 100 in prima » istanza ed altrettanti in appello, ed *al risarcimento dei » danni alla parte lesa*, da liquidarsi in separata sede di » giudizio ; — il tutto in via solidale. »

Forte di quest'ultimo dispositivo, la vedova dell'ucciso Boschetti spiccava addì 16 febbraio 1887, per sè e quale curatrice dei propri figli Maria, Giorgio e Cristina fu Giuseppe Boschetti, contro i sunnominati Ballinari e Zarri un libello col quale domandava, che i convenuti fossero obbligati in via solidale a pagare agli attori la somma di franchi 10 mila per risarcimento danni, dovuto in virtù della prefata sentenza d'appello.

Contestatasi causa, il tribunale di prima istanza del distretto di Lugano, con giudizio 24 maggio 1889, confermava il libello nel senso che i convenuti venivano condannati solidalmente e sotto parata esecuzione al chiesto risarcimento dei danni verso ed a favore degli attori, i quali danni determinava nelle seguenti somme, cioè :

- | | | |
|---|-----|--------|
| » a) per spese funerarie | Fr. | 40 — |
| » b) per spese d'incomodi, viaggi, compe- | | |
| » tenze, assistenza di processo, copie di atti, | | |
| » ecc, sia della vedova che del concuratore | | |
| » Barozzi, nonchè per spese di patrocinio al- | | |
| » l'avvocato Volonterio per dibattimenti, tras- | | |
| » ferte, competenze, ecc., complessivamente | | |
| » oltre le spese di grida, pubblicazione, par- | | |
| » celle, ecc. | » | 1200 — |

Riporto: Fr. 1240 —

	Riporto: Fr. 1240 —
» c) per risarcimento di danno derivato dal	
» sostegno di famiglia, di cui questa fu privata	
» per l'uccisione di G. Boschetti	» 3000 —
» d) per indennità pecuniaria equamente	
» tenuta in conto	» 1500 —
In tutto complessivamente	Fr. 5740 —

Interposti appello contro questo giudizio da entrambe le parti, il tribunale d'appello del cantone Ticino prolava sotto la data del 13 novembre 1889 la sentenza surriferita, ond'è ricorso, la quale si appoggia sostanzialmente alle seguenti considerazioni:

« Gli art. 50 a 54 C. O. sono fra loro connessi e si spiegano gli uni cogli altri, lasciando un largo campo all'equo apprezzamento da parte del giudice *delle circostanze e della colpa tanto del danneggiante che del danneggiato*. E quindi tesi insostenibile quella che il giudice sia sempre tenuto applicare l'art. 54 ib. ogni qualvolta vi fu *dolo e colpa grave* da parte del danneggiante e che di conseguenza il così detto *Schmerzensgeld* debba sempre venir aggiudicato alla parte lesa in caso di condanna penale.

« Quanto alla *domanda per spese funerarie*, sebbene la parte attrice abbia fornito la prova documentaria di tali spese, il piccolo aumento di franchi 15 oltre i 25 riconosciuti dalla stessa parte Ballinari è a ritenersi giustificato da quanto si pratica in paese per funerali anche di ordine inferiore. Parimente giustificato sembra l'aumento di franchi 70 accordato dall'appellata sentenza per *spese del processo penale* oltre le ammissioni della parte Ballinari. E quanto alle *spese di patrocinio*, avuto riguardo alla durata e fasi del processo penale, alle odierne consuetudini forensi, ecc., nessuno è che troverà eccessiva la somma di franchi 1000 pronunciata dal primo giudice fra la domanda di franchi 1600 e l'offerta Ballinari di franchi 893, dovendosi avere per accertato che di tale somma gli eredi Boschetti si trovano in effettivo disborso.

« Circa l'*indennizzo per mancato sostegno del padre di famiglia* si rileva dagli allegati delle parti che gli attori non

fornirono dati positivi in rapporto alla quantità dei sussidi apportati dal Boschetti alla sua famiglia, oscillando i di lei calcoli tra i franchi 1.50, fr. 1, fr. 0.55 e fr. 0.50 al giorno, e che di fronte alle impugnative avversarie ed alla formale adduzione di risposta, avere il Boschetti, per la sregolatezza della sua vita, dovuto tornare di peso anzichè di sollievo alla moglie ed ai figli, questi non assunsero alcuna prova prima di passare alla replica. D'altro lato, lo stesso convenuto, dopo aver contestato l'obbligo di qualunque indennizzo per questo titolo, finì, sebbene in via subordinata, ad ammettere che l'assistenza potrebb' essere valutata a centesimi 50 al giorno; ed è alla misura tra cent. 50 e 60 al giorno che il tribunale d'appello ha creduto doversi attenere tra la domanda dell'attore e le eccezioni del reo, fissando così in franchi 200 l'annuo reale sussidio che in via preventiva il Boschetti arrecava alla famiglia. Quest' annualità, in ragione del 4 ‰, massimo del tasso odierno d'interesse, rappresenta un capitale di franchi 5000. Siccome però, in materia di simili indennizzi, devesi aver riguardo alla diminuzione della capacità di guadagno dell'ucciso e del bisogno d'assistenza dei superstiti col crescere degli anni, ma soprattutto alla probabile durata in vita del Boschetti, oltre l'età degli anni 46, nella quale morì, così è forza ridurre la detta somma a franchi 2800 (vedi sentenza 12 settembre 1884 del tribunale federale nella causa Schmidiger c. Vonmoos), nella qual cifra si dovrebbe ritenere liquidato l'indennizzo per questo titolo, ove non dovessero concorrere altre restrizioni e modalità.

« Consta difatti dai dibattimenti e dagli atti della causa penale che nel fatto in cui soccombette vi fu da parte del Boschetti non solo *colpa grave*, ma anche *provocazione*, per modo da dover qui fare applicazione di quanto è disposto al riguardo nell'art. 51 C. O. E se non è possibile aderire all'istanza Ballinari che per ragione di tal colpa l'indennità dovuta agli eredi attori sia ridotta della metà, in quanto riguarda le poste d'indennizzo relativo a rimborso di spese effettive, torna invece equitativa una riduzione della suennunciata somma. Accogliendo quindi la domanda Ballinari di

pagamento in forma di annuali prestazioni, il tribunale d'appello stima dover ordinare che quest'ultima indennità si risolva nella corresponsione da parte Ballinari e Zarri alli eredi Boschetti di annui franchi 200 pel periodo *limitato* di 15 anni a datare dalla morte del Boschetti.

» Ammessa l'applicazione in concreto del § 2 all' art. 51, non è più caso, anzi sarebbe un controsenso, il far ricorso all' art. 54 C. O. per attribuire ai danneggiati una indennità indipendentemente dal danno constatato, in considerazione di particolari circostanze. L' art. 54 è una posta di soprasselto, oltre l'assegnazione e determinazione del danno effettivo e materiale; epperò, ogniquale volta si fa luogo ad una diminuzione di quest'ultimo *dopo equo apprezzamento delle circostanze e della gravità della colpa anche dell'offeso* a mente dell' art. 51, non è più possibile parlare della indennità conosciuta sotto il nome di *Schmerzensgeld*.

» Il diritto di regresso di Ballinari verso Zarri per gl' indennizzi ordinati colla presente sentenza, in ragione della minore o maggiore loro responsabilità nell'uccisione del Boschetti, è una giuridica conseguenza della sentenza penale che ha determinato quella responsabilità. »

2° La sentenza d'appello contro la quale i ricorsi sono diretti fa bensì esplicita applicazione al fattispecie degli articoli 50 a 54 del codice federale delle obbligazioni, ma si limita a determinare la cifra della indennità dovuta dai convenuti in conformità di questi prescritti, mentre invece l'obbligo solidale al risarcimento degli attori fu istituito dal giudizio penale ed in virtù dell' art. 36 del codice penale *cantonale*. Ora non è senz'altro certo che la soluzione di massima data in merito a detto obbligo dal prefato giudizio penale permetta l'applicazione ai convenuti Ballinari e Zarri del disposto all' art. 52 C. O., perocchè non essendo questi stati dichiarati autori o complici della morte del Boschetti, ma condannati soltanto per averlo, senza previo concerto, improvvisamente assalito, manca a riguardo loro il necessario nesso della causalità fra l'imputato delitto e la morte, ossia l'atto illecito da cui appunto procede l'obbligo al risarcimento,

il reato previsto dall' applicato art. 304 § 4 del codice penale ticinese non costituendo invero l'omicidio voluto dal surrichiamato art. 52 C. O., ma una presunzione del medesimo tutt' al più.

D'onde il dubbio se tale presunzione possa reggere e bastare di fronte agli art. 50 ss. del codice federale delle obbligazioni e se il verdetto di massima profferito dal giudice penale costituisca veramente un « giudizio di merito » nel senso dell' art. 29 della legge organica giudiziaria federale.

Senonchè il procuratore del ricorrente Ballinari, pure accennando nelle sue allegazioni in sede cantonale al diritto del suo cliente di declinare — in cosiffatta situazione — ogni sua civile responsabilità per la morte del Giuseppe Boschetti, ha poi esplicitamente dichiarato « di non voler spingere la tesi fino a sostenere che ogni risarcimento debba essere negato » e si è limitato a chiedere e dimostrare, che doveva essere di molto attenuato.

La causa dipendente dai ricorsi presentati al tribunale federale verte quindi unicamente sulla determinazione dell'ammontare dei danni.

3° Per ciò che riguarda innanzitutto la posta dei franchi 1240 che amendue le istanze cantonali hanno messa a carico dei convenuti per le *spese funerarie* e quelle *processuali* incontrate dagli attori in sede penale, sull'ammontare delle quali nessuna delle parti ha sollevato nel suo ricorso gravame di sorta, basterà osservare che la medesima deriva da un' obbligazione esplicitamente sancita dalla legge e riposa del resto su l'apprezzamento di fatti e l'applicazione di disposizioni cantonali, le quali non soggiacciono punto al sindacato di questa Corte.

4° Circa la seconda posta dei franchi 200 annui per il danno derivato agli attori dalla *privazione del loro sostegno*, è parimente da notarsi in prima che la valutazione del sussidio giornaliero che il defunto Boschetti arrecava od era presunto recare alla sua famiglia, ossia di quell'elemento che servi di guida al magistrato cantonale per l'accertamento della cifra della posta stessa, costituisce un giudizio di fatto che, giusta

l'art. 30 della legge organica giudiziaria, deve senz'altro fare stato anche pel Tribunale federale.

Quanto all'altra quistione, se cioè il danno di cui si tratta ingeneri veramente e fino a qual punto un diritto di risarcimento, opina il convenuto Ballinari, non avere l'istanza cantonale — nella fissazione di quella cifra — tenuto bastevole conto del disposto al § 2° dell'articolo 51 del codice federale delle obbligazioni e domanda che in ragione della « colpa grave del danneggiato, » che è quanto dire manifestamente dell'ucciso Boschetti, l'indennità in discorso venga negata affatto o almeno ridotta della metà. Ma se non fa dubbio — per le risultanze della procedura penale — che il Boschetti ha realmente provocato egli stesso la rissa di cui fu vittima, è però anche certo che questa provocazione non fu tale neppure da giustificare nè da scusare appieno le lesioni infertegli dai convenuti.

D'onde la duplice conseguenza che la provocazione o colpa grave del danneggiato deve bensì essere presa indubbiamente in considerazione, ma non nel senso come sopra domandato dal convenuto ricorrente, sibbene in quello d'una proporzionata riduzione della indennità in querela.

5° Parimente non giustificata è però, d'altro lato, la domanda degli attori che cioè sia fatta applicazione in concreto dell'art. 54 del codice federale delle obbligazioni e corrisposto loro un'equa indennità pecuniaria « indipendentemente dal risarcimento del danno constatato. » A questo riguardo e contrariamente alle odierne adduzioni del patrocinatore dei prefati attori, è forza riconoscere col giudice cantonale che non si può far luogo ad indennità per così detti danni *morali*, se non quando anche la rifazione totale dei danni *materiali* non basti a risarcire onninamente l'avente diritto, che cioè non è lecito, in massima, concedere qualsiasi « equa indennità pecuniaria » giusta l'art. 54 C. O. qualora — per virtù dell'art. 51, § 2 *ibidem* — si debba ridurre quella pei danni effettivi.

6° Rimane a vedere in qual modo debba essere determinato il risarcimento dovuto agli attori pel titolo già riferito

del « mancato sostegno. » L'istanza cantonale, riformando in questo il giudizio dei primi giudici che avevano fissato il risarcimento stesso in franchi tre mila, ha creduto di dover aggiudicare agli eredi dell'ucciso Boschetti, anziché una somma capitale, una pensione o rendita annua di duecento franchi, limitandone la durata — in considerazione della colpa concomitante del loro autore — a 15 anni invece di 20. In ciò fare essa ha evidentemente avuto speciale riguardo alla posizione finanziaria dei due debitori solidali, ma negletto per converso gli interessi dei creditori, in caso di futura insolvenza d'entrambi i detti debitori, non provvedendo comechessia ad assicurare con le debite garanzie il regolare pagamento della consentita rendita. Di più, essa non ha istituito alcuna norma pel caso di cessazione del diritto a quella rendita nell'uno o nell'altro degli aventi diritto.

In cosiffatta condizione di cose, il Tribunale federale ritiene anch'esso più conforme alle circostanze di stabilire l'indennità in discorso in una somma a corpo. Date poi: l'età di quarantasette anni nel Giuseppe Boschetti al momento della sua uccisione, la sua probabile durata in vita (vent'anni), la progressiva diminuzione e l'eventuale temporanea interruzione della sua capacità di guadagno, sposate alla riduzione imposta dalla propria colpa, esso arbitra la somma stessa *ex æquo et bono* nella cifra di due mila e cinquecento franchi.

7° Gli altri dispositivi della sentenza d'appello concernenti la *solidarietà* dell'obbligo incombente al due convenuti ed il conseguente diritto di *regresso* a pro' del Ballinari verso lo Zarri, così come quello relativo alla decorrenza degli *interessi* sulle somme da loro dovute, non hanno formato l'oggetto di nessun ricorso o conclusione e non sono quindi a prendersi in esame.

Conseguentemente,

il Tribunale federale
pronuncia:

La sentenza 13 novembre 1889 del Tribunale di appello del cantone Ticino è riformata nel senso che i convenuti Bernardo Ballinari fu Pietro e Pietro Zarri di Carlo, da

Monteggio, dovranno corrispondere solidalmente agli attori, vedova e figli fu Giuseppe Boschetti, pure da Monteggio, oltre al rimborso delle spese funerarie e di quelle pel processo penale, liquidate in mille duecento quaranta franchi coll'interesse legale dal 1° febbraio 1887, una somma capitale di franchi duemila e cinquecento, coll'interesse legale dal giorno della morte del Giuseppe Boschetti, ossia dal 1° gennaio 1886, e ciò a pieno compenso e tacitazione del danno loro derivato per la mancanza del sostegno di cui furono privati.

27. Urtheil vom 7. März 1890 in Sachen
Stadelmann gegen Koch.

A. Durch Urtheil vom 12. November 1889 hat das Obergericht des Kantons Luzern erkannt:

1. Bezüglich Dispositiv 1 habe es beim erstinstanzlichen Urtheil sein Verbleiben.

2. Mit seinem Entschädigungsbegehren sei der Kläger des gänzlichen abgewiesen.

3. Derselbe habe die Prozeßkosten in beiden Instanzen zu bezahlen, soweit darüber nicht bereits definitiv anders entschieden wurde und mit der Beschränkung, daß die persönlichen Parteikosten gegenseitig wettgeschlagen seien.

Kläger habe danach an den Beklagten eine Kostenvergütung zu leisten von 789 Fr. 10 Cts.

4. An ihre Anwälte haben zu bezahlen:

a. Kläger an Herrn Fürsprech Dr. Zemp 618 Fr. 35 Cts.;

b. Beklagter an Herrn Fürsprech F. J. Portmann 566 Fr. 15 Cts.

B. Gegen dieses Urtheil ergriff der Kläger die Weiterziehung an das Bundesgericht. Durch schriftliche Eingabe vom 23. Januar 1890 stellt er beim Bundesgerichte die Begehren:

„I. Das Bundesgericht wolle uns eine Ergänzung der Akten gestatten, bestehend in der Herbeiziehung des Protokolls über die Einvernahme des Zeugen Anton Lustenberger und in der Auf-

legung der Auszüge aus den gerichtlichen Hypothekarprotokollen.

II. Das Bundesgericht wolle im Fernern entweder die gesammte vervollständigte Prozedur an die kantonalen Instanzen zur neuerlichen Beurtheilung zurückweisen oder aber unter Berücksichtigung der neuen Aktenlage das Endurtheil erlassen und zwar im Sinne unserer Klage.

III. Kosten der Gegenpartei.“

In der Begründung dieser Begehren führt er an, er habe seit der obergerichtlichen Beurtheilung neue Beweismittel über einen für die Entscheidung wesentlichen Punkt, die Wuhrpflcht der Beklagten an der streitigen Uferstelle, entdeckt, nämlich den Zeugen Anton Lustenberger und Einträge in den Hypothekarprotokollen. Er habe hierauf gestützt neben der Weiterziehung an das Bundesgericht bei der kantonalen zweiten Instanz gestützt auf §§ 227 u. ff. des luzernischen Civilrechtsverfahrens ein Revisionsgesuch eingereicht; werde diesem Revisionsgesuch entsprochen, so falle die bundesgerichtliche Verhandlung als gegenstandslos dahin. Das Bundesgericht beschloß am 25. Januar 1890, auf die Behandlung der in der schriftlichen Eingabe vom 23. gleichen Monats gestellten Begehren nicht einzutreten, weil das Verfahren in der bundesgerichtlichen Instanz ein mündliches sei, hingegen die Verhandlung für so lange zu verschieben, bis das Obergericht des Kantons Luzern über das ihm eingereichte Revisionsgesuch entschieden haben werde. Das Obergericht des Kantons Luzern seinerseits beschloß am 29. Januar 1890, auf das Revisionsgesuch dormalen nicht einzutreten, weil das Rechtsmittel der Revision nur gegenüber rechtskräftigen Urtheilen Platz greife, das in Rede stehende Urtheil aber nicht rechtskräftig sei weil es an das Bundesgericht weitergezogen und die Sache dort noch anhängig sei. Hierauf wurde die Sache auf heute zur bundesgerichtlichen Entscheidung vertagt.

C. Bei der heutigen Verhandlung stellt der Anwalt des Klägers die Anträge:

1. Das Bundesgericht wolle die Prozedur an die kantonalen Instanzen zum Zwecke der Aktenvervollständigung in der von ihm in seiner schriftlichen Eingabe vom 23. Januar 1890 beantragten Richtung zurückweisen; eventuell